

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 59

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)
LORO SEDI

E p.c. Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

Al Coordinamento AGEA
Sede

Oggetto: Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013 – Campagna 2021 – Rettifica ed integrazione alle Istruzioni Operative n.11 del 18 febbraio 2021, Istruzioni Operative n.43 del 14 maggio 2021, Istruzioni Operative n. 51 del 15 giugno 2021.

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2.1.	Base giuridica Unionale.....	3
2.2.	BASE GIURIDICA NAZIONALE.....	4
3.	Attivazione dell'anticipazione	5
3.1.	Anticipazione e aiuto di Stato.....	5
3.2.	Modalità e termini per la richiesta dell'aiuto	6
3.3.	Controlli istruttori - condizioni per l'erogazione dell'anticipazione.....	6
3.4.	Trasferimento titoli e domanda di anticipazione	7

1. PREMESSA

Le presenti Istruzioni operative disciplinano la procedura di anticipazione dei contributi da erogare agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 per la sola campagna 2021.

In attuazione dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è concessa un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. L'anticipazione così concessa non comporta elementi di aiuto di Stato.

Ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli interessi da corrispondere sull'anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato nell'ambito del *de minimis* di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013 o aiuto di Stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Le tipologie di aiuto previste (in ambito de minimis e in ambito del quadro temporaneo emergenza COVID-19) sono alternative, pertanto, con Circolare n. 0045733 del 24 giugno 2021, AGEA Coordinamento ha stabilito che gli Organismi pagatori possono decidere quale tipologia di aiuto attivare.

L'Organismo Pagatore AGEA ha scelto la tipologia di aiuto di Stato, per gli interessi da corrispondere sull'anticipazione compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta, **in ambito del quadro temporaneo emergenza COVID-19**.

Quindi, **qualora l'agricoltore abbia già richiesto l'anticipazione a valere nel regime *de minimis*, la stessa richiesta viene considerata presentata in ambito del quadro temporaneo emergenza COVID-19**, ai sensi del citato comma 2-bis come aiuto di Stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Gli aiuti concessi in applicazione dell'art. 10-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi ai sensi di altri regimi autorizzati in virtù della Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», nel rispetto di quanto disposto dal punto 20 della Comunicazione medesima in materia di cumulo degli aiuti.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1. Base giuridica Unionale

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
- Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» n. C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 ed in particolare i paragrafi 22 e 23

2.2. BASE GIURIDICA NAZIONALE

- Decreto ministeriale 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 165 del 18 luglio 2018, avente ad oggetto "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

- Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'articolo 10-ter, riguardante il "sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune";
- Decreto ministeriale 3 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 154 del 3 luglio 2019, recante attuazione dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto "Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013";
- Decreto ministeriale 24 giugno 2021 n. 290878 "Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.";
- Circolare AGEA prot. 0045733 del 24 giugno 2021 – sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013 – campagna 2021;
- Decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 novembre 2005, n. 231, che ha istituito il Registro Nazionale Titoli (RNT) di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 640/2014;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

3. Attivazione dell'anticipazione

L'Organismo Pagatore AGEA ha disposto l'attivazione dell'anticipazione nell'ambito del quadro DM della domanda; l'erogazione dell'anticipazione sarà effettuata attraverso movimenti sulla liquidità messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3.1. Anticipazione e aiuto di Stato

L'aiuto di Stato connesso all'anticipazione è calcolato sulla base del tasso di interesse fissato dalla Commissione europea, al quale sono aggiunti 100 punti base, come indicato con comunicazione della stessa Commissione europea 2008/C 14/02; il tasso di interesse è quindi pari a **0,55%**.

Il periodo preso in considerazione per il calcolo dell'interesse decorre dalla data di erogazione dell'anticipo, fino al 30 giugno 2022.

3.2. Modalità e termini per la richiesta dell'aiuto

L'aiuto è richiedibile sottoscrivendo il Quadro DM della domanda unica.

La domanda di anticipazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della domanda unica.

Qualora l'agricoltore abbia già presentato una domanda unica per la campagna 2021 non compilando il Quadro DM, può presentare la richiesta nella domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014, entro il termine di presentazione della domanda unica.

3.3. Controlli istruttori - condizioni per l'erogazione dell'anticipazione

L'anticipazione e la sovvenzione sono concesse agli agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2021 inserite nel proprio fascicolo aziendale e che presentano la domanda unica 2021.

Sono esclusi dall'anticipazione gli importi relativi al regime del pagamento per i giovani agricoltori di cui al capo titolo III, capo 5, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e alle misure del sostegno accoppiato di cui al titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013, in quanto non finalizzati i relativi controlli amministrativi di ammissibilità entro la suddetta scadenza.

Sono altresì escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'aiuto del 31 luglio 2021 non è possibile effettuare gli specifici controlli.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10-ter, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44, all'anticipazione si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.

L'anticipazione è concessa per importi erogabili superiori a **900** euro:

- a) ai soggetti che non hanno una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo pagatore;
- b) ai soggetti per i quali non sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore;
- c) ai soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedente perfezionati al momento della concessione del finanziamento;
- d) ai soggetti che non beneficiano dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dall'Organismo pagatore AGEA con gli istituti bancari;
- e) ai soggetti che soddisfano il requisito di agricoltore in attività di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

L'importo dell'anticipazione è fissato nella misura del 70% degli importi risultati ammissibili all'aiuto nell'ambito dei regimi di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per i quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data di scadenza del pagamento, fissata al 31 luglio 2021.

Il valore della sovvenzione non eccede il massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli al punto 23 della citata Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economica nell'attuale emergenza del COVID 19", tenuto conto di eventuali importi erogati ai sensi del medesimo Quadro temporaneo anche nell'anno 2020. L'anticipazione non può essere concessa qualora l'importo dell'aiuto di cui al precedente paragrafo non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato.

Pertanto, con riferimento alla disciplina in materia di documentazione antimafia, la soglia di riferimento per l'acquisizione dell'informativa è quella fissata a 25.000 euro.

Per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di regolarità contributiva, l'obbligo è assolto verificando l'assenza di iscrizioni nel Registro nazionale debitori.

3.4. Trasferimento titoli e domanda di anticipazione

Con riferimento alla procedura di trasferimento titoli 2021 ed al pagamento dell'anticipazione, si precisa che, come già definito nelle annualità precedenti, i soggetti che presentano domanda di anticipazione e che sono altresì cedenti di trasferimenti titoli non perfezionati alla data della concessione dell'anticipazione, sono esclusi dall'anticipazione stessa.

Inoltre, la concessione dell'anticipazione al cedente titoli rende inefficaci le domande di trasferimento presentate successivamente a tale data e comunque sino alla sua compensazione.

Se l'anticipazione non viene erogata, il rilascio del trasferimento è consentito.

Si precisa che in caso di mancato rilascio del trasferimento titoli 2021, gli interessati che hanno beneficiato dell'anticipazione devono presentare un nuovo trasferimento titoli a partire dalla campagna successiva, ferma restando l'intervenuta compensazione.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO

Federico Steidl